

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Collegio dei Docenti

VISTO il D.M. 42/2007;
VISTA la C.M. 46 del 07/05/2009;
VISTO il D.P.R. 122/2009;
VISTO il D.M. 99/2009;

DELIBERA

i seguenti criteri per la determinazione del CREDITO SCOLASTICO di cui al D.M. 42/2007:

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale

Nella determinazione della media dei voti concorre il voto di condotta, inteso come assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo. Effettuata la media di tutti i voti riportati nello scrutinio finale, qualora lo/a studente/ssa abbia conseguito una media con decimali ≥ 0.75 , il Consiglio di classe attribuisce l'intero punto superiore previsto nella rispettiva fascia del credito scolastico. Viceversa, per medie con frazioni decimali inferiori a 0,75, viene attribuito il punteggio minimo previsto nella rispettiva fascia ministeriale.

2. Studenti/esse con "sospensione del giudizio"

Fatto salvo il caso di gravi motivi (da documentare a cura dello/a studente/ssa), che abbiano ostacolato il regolare apprendimento, e/o particolari motivazioni valutate e argomentate dal Consiglio di Classe, agli/alte studenti/esse per i quali nello scrutinio di giugno il Consiglio di Classe abbia disposto la "sospensione del giudizio", nello scrutinio finale viene assegnato il punteggio più basso previsto nella fascia ministeriale per la rispettiva media di profitto.

3. Partecipazione ad attività esterne e interne che danno luogo al riconoscimento del credito formativo.

La partecipazione ad attività che, a giudizio del Consiglio di Classe, su proposta dell'apposita Commissione di valutazione dei crediti formativi, siano ritenuti congruenti con le finalità formative del percorso di studi, darà luogo a un'integrazione del credito scolastico come di seguito specificato:

a) di ciascun corso deve essere presentato l'attestato finale entro il 15.05.2010. Nel caso di autocertificazioni, la scuola procederà a verifiche a campione, con conseguenti ricadute di legge nel caso di dichiarazioni mendaci.

b) A rilasciare l'attestato dovrà essere un ente pubblico, una società sportiva o altra istituzione legalmente costituita.

c) Saranno valutati solo i corsi che prevedono un impegno effettivo da parte dello/a studente/ssa nonché le attività lavorative e forme significative di volontariato. Non saranno valutate attività di animazione generica né il semplice ascolto di conferenze di vario genere.

d) Le attività integrative della scuola, inserite nel P.O.F. d'Istituto, saranno valutate con gli stessi criteri delle attività esterne.

e) Saranno valutate solo le attività frequentate nell'anno scolastico in corso.

f) I corsi saranno valutati con punteggio differenziato a seconda della loro durata nel tempo e del numero complessivo di ore impiegate e a seconda che sia prevista o meno una relazione finale del partecipante oppure un esame o un saggio conclusivo. Poiché non sempre questi dati risultano negli attestati finali, s'invitano gli/le studenti/esse a comunicare alla Commissione al momento dell'iscrizione ad un corso la sua tipologia e quegli elementi che ne consentiranno una più precisa valutazione.

Fatta eccezione per i corsi esterni a pagamento, tutte le attività nel loro complesso vengono valutate secondo quattro fasce, in relazione alla maggiore minore congruenza con gli obiettivi formativi degli studi classici e all'impegno richiesto:

- attività irrilevanti: 0 punti

- prima fascia di valore: 0,25 punti

- seconda fascia di valore: 0,50 punti.

- terza fascia di valore: 0,75 punti.

Per evitare discriminazioni di tipo economico, le sole attività esterne a pagamento, qualora ritenute congruenti, saranno tutte inserite nella prima fascia di valore, pari a 0,25 punti.

g) I punteggi conseguiti in più attività, sia esterne che interne, sono cumulabili.

Si riporta la tabella ministeriale per la determinazione delle fasce e dei relativi punteggi, ai sensi del D.M. 42 del 22 maggio 2007.

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).
